

27938-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -  
Anna Criscuolo  
Angelo Capozzi  
Ersilia Calvanese  
Benedetto Paternò Raddusa -Relatore -

Sent. n. sez. 979  
UP 08/06/2022  
R.G.N. 11227/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia  
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 6 luglio 2021  
nel procedimento penale promosso nei confronti di  
(omissis), nato a: (omissis)  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale  
Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza  
impugnata limitatamente al solo aumento di pena apportato per la continuazione;  
lette la memoria e le conclusioni trasmesse via pec dalla difesa dell'imputato, con  
le quali è stato chiesto l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la  
sentenza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Mantova ha condannato  
(omissis) alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore

della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile ritenendolo responsabile del reato allo stesso ascritto, ricondotto all'alveo dell'attuale disposto dell'art. 570 *bis* cod. pen. per aver omesso di corrispondere alla ex moglie (omissis) (omissis) l'assegno mensile imposto dal Tribunale di Mantova in sede di separazione per il mantenimento della figlia (omissis) sin dal (omissis) e con condotta perdurante (sentenza di primo grado del 6 luglio 2021).

In particolare, si evidenzia con il ricorso che il Tribunale ha determinato la pena, irrogata in misura di anni tre di detenzione, muovendo da una pena base di anni uno di reclusione, aumentata di 8 mesi per la recidiva contestata e ritenuta, e di anni uno e mesi quattro per la continuazione con gli ulteriori fatti omissivi contestati, avvinti da un medesimo disegno criminoso.

2. Si lamenta con il ricorso violazione degli artt. 81 cpv. e 570-*bis* cod. pen. per avere il Tribunale considerato in termini autonomi e frazionati le singole condotte omissive, con cadenza mensile, contestate e riscontrate a fronte di un delitto di natura permanente con conseguente illegittimità dell'aumento apportato a titolo di continuazione, da espungere in esito al chiesto annullamento della decisione gravata.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso, reso ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 568 cod. proc. pen., merita l'accoglimento nei termini che seguono.

2. Erroneamente il Tribunale non ha considerato in modo unitario le condotte di inadempimento contestate al ricorrente rispetto all'onere contributivo allo stesso imposto ma le ha ripartite frazionandone il portato in ragione delle singole scadenze inevase maturate, senza soluzioni di continuità, lungo il periodo della contestazione, per poi ritenerle avvinte dalla continuazione ai sensi dell'art. 81, cpv., cod. pen. rispetto a quella ritenuta più grave.

Ciò tuttavia in aperto conflitto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, Rv. 270223; Sez. 6 n. 5423 del 20/01/2015, Rv. 262064) in forza della quale, in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, oggi trasfusa senza soluzione di continuità nel disposto di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., con la quale si punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando, come nella specie, dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo

l'emissione del decreto di citazione a giudizio e la contestazione sia stata formulata in termini aperti e non chiusa dentro specifici e circoscritti ambiti temporali.

3. Da qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Mantova ai sensi dell'art 623, lettera d) cod. proc. pen. e non alla Corte di appello competente ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art 569 dello stesso codice, vertendosi in ipotesi di sentenza che, in ragione del ricorso prospettato (reso ai sensi del comma 4-bis dell'art. 568 cod. proc. pen.) non poteva essere appellata.

4. *In parte qua* non pare inoltre superfluo chiarire che non si provvede già in questa sede ad intervenire sulla pena tramite lo strumento di cui all'art. 620, lettera l), cod. proc. pen. (procedendo a una automatica espunzione della quota parte di pena apportata in continuazione e dunque limitando il trattamento alla sola pena irrogata per il fatto più grave), perché, ad avviso del Collegio, spetta al giudice del merito, sanato il vizio in diritto sopra rassegnato e venuta meno la continuazione, rivalutare complessivamente le condotte a giudizio alla luce della loro complessiva unitarietà modulatasi nel tempo in termini di permanenza, potendo ponderarne diversamente il rilievo rispetto all'originario e incompleto portato del fatto ritenuto più grave (per forza di cose comprensivo solo di una frazione dei fatti contestati).

Il tutto con l'unico limite offerto dalla pena complessivamente irrogata con la sentenza gravata, comprensiva dell'aumento per la continuazione illegittimamente apportato.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova.

Così deciso l'8/06/2022.

Il Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Anna Petruzzellis

